

Deliberazione 4 agosto 2008 – VIS 83/08

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Enercom S.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 300/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 40, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Considerato che:

- Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Enercom S.r.l., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai

- rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b);
- in particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Enercom ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Cassano Magnago – ID 618) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Enercom vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
 - inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto ad Enercom di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
 - nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 27 dicembre 2007;
 - nota in data 4 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 152), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
 - con nota in data 17 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11220) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Enercom le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01, integrate e parzialmente modificate con nota in data 25 luglio 2008 (prot. Autorità n. 22426) in seguito alle evidenze contenute nelle note della società acquisite in data 18 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11558) e in data 22 maggio 2008 (prot. Autorità n. 14923);

Considerato inoltre che:

- nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori;
- in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
 - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);

- imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi;
- il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
- con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
 - da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'impresa di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
 - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrirono ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3);
- conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento);
- inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00;
- con la memoria del 18 aprile 2008, Enercom ha sostenuto di aver sempre applicato, nella località di Cassano Magnano, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità (pari a 1,02);
- in merito alla diversa dichiarazione resa nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, la società ha precisato che essa si riferirebbe ad un valore (pari a 1,03) che sarebbe stato praticato ad un solo cliente finale cui non sarebbe peraltro applicabile la disciplina del coefficiente M, in quanto dotato di un misuratore appartenente alla classe G40 (e conseguentemente sottoposto alla disciplina del coefficiente K); al riguardo, la società ha precisato
 - di aver acquisito il predetto cliente finale nell'ambito del "mercato libero" a far data dal mese di ottobre 2006;
 - di aver erroneamente applicato (peraltro con riferimento alla sola componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al servizio di

- distribuzione) il coefficiente M in luogo del K, in ragione dell'erronea comunicazione fornita dall'impresa di distribuzione competente;
- di aver conseguentemente sollecitato l'impresa di distribuzione a comunicare il valore del coefficiente K applicabile;
 - di aver dato immediata applicazione, a decorrere dalle bollette emesse nel mese di agosto 2007, del coefficiente K (comunicato dall'impresa di distribuzione in data 6 luglio 2007, pari a 1,03), provvedendo altresì ad effettuare i dovuti conguagli – a debito – nei confronti del cliente finale;
 - con la documentazione acquisita in data 22 maggio 2008, la società ha fornito la prova di quanto sostenuto, con la conseguenza che la condotta di Enercom non è idonea:
 - né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
 - né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione.

Ritenuto che:

- non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e prescrivivi di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alle lettere (a) e (b) del primo considerato;

DELIBERA

1. di non ravvisare la violazione di cui alla lettera (a) del primo considerato;
2. di non adottare il provvedimento prescrivivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del precedente paragrafo 1 della motivazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Enercom S.r.l., Via S. Chiara 9, 26013 Crema (CR).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis